



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA
A DECRETO INGIUNTIVO RILEVANO ANCHE GLI ATTI
ENUNCIATI NEL RICORSO MONITORIO E POSTI DAL GIUDICE
ALLA BASE DELLA DECISIONE**

Sentenza del 14 luglio 2025, n. 5467 del 2025 (dep. 31/07/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Novara Antonio (Presidente)
Mattarella Bernardo (Relatore)
Ruvolo Michele (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 102 ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

Imposta di registro- Applicazione dell'imposta – Enunciazione di atti non
registrati - Tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 -
Decreto ingiuntivo - Integrazione con il contenuto del ricorso monitorio -
Necessità - Rilevanza ai fini impositivi.

Massima

In tema di imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo, ai fini della
tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986,
occorre tenere conto anche degli atti enunciati nel ricorso monitorio e posti dal
giudice a fondamento della decisione giurisdizionale, senza che possa assumere
rilevanza qualunque generica menzione di un atto, fermo restando che la
tassazione è applicabile sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
(Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'imposizione per lo stesso rapporto
giuridico con riguardo sia all'atto enunciante sia a quello enunciato, cioè -
rispettivamente - il decreto ingiuntivo e il contratto di concessione di spazi
pubblicitari sotteso alle fatture di cui era stato richiesto il pagamento).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 22, DPR 26/04/1986 n. 131

Art. 37, DPR 26/04/1986 n. 131

Conformità Cass., Sez. 5 , Ordinanza del 22/07/2024, n. 20055

Anno pubb. 2025